COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 10-05-2019

Registro Generale n. 60

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 1 DEL 10-05-2019

Ufficio: UFF. URBANISTICA

Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI IN C.DA CAVA SANTA. Ditta: COTTONARO CORRADO E FARIERI LUCIA, NATI RISPETTIVAMENTEA ROSOLINI IL 29/08/1959 E in Francia il 20/02/1967 ENTRAMBI RESIDENTI A ROSOLINI VIA GIULIA N. 92.

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di maggio, il Responsabile del servizio **MINGO CORRADO**

ORDINA

Atteso che la presente ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento di seguito riportata, ai sensi degli artt. 3,4,7,8 e 10 della L.241/90, come modificati dalla L.R. 10/91 e del D.P.R. 352/92;

Visto il verbale di accertamento di **Violazione Urbanistica n. 01 del 03.01.2019** redatto dal comando VV.UU di questo comune ed inviato con nota **prot. n. 1051/19**;

Visto che il predetto Comando di P.M., ha accertato che il proprietario dell'appezzamento dove insistono i manufatti oggetto della violazione edilizia sono i Sigg. Cottonaro Corrado nato a Rosolini (SR) il 29.08.1959 e Farieri Lucia nata a S. Etienne (Francia) il 20.02.1967 entrambi residenti a **Rosolini (Sr)** in via Giulia , 92;

ACCERTATO che i Sigg. Cottonaro Corrado e Farieri Lucia, meglio sopra generalizzati hanno eseguito e/o fatto eseguire opere su un appezzamento di terreno esteso circa mq 38.826, individuato in catasto terreni al Foglio 22 Particelle 294, 292, 119, 120, 173, 172, in assenza di Permesso di Costruire, in c.da Croce Santa, consistenti nella realizzazione di manufatti, così di seguito rispettivamente descritti**:**

a) in aderenza ad un preesistente fabbricato, adibito ad attività commerciale, regolarizzato con Concessione Edilizia in Sanatoria n. 150/2001, (rilasciata ai sensi della L.724/94 e relativa agibilità rilasciata il 30/09/2002) ricadente all'interno della piazzetta "Croce Santa" è stata rilevata una tettoia chiusa perimetralmente con un muro in blocchi calcarei e rivestimento in pietra, avente altezza di ml 1.00 dal piano di calpestio, la restante parte mediante intelaiatura in legno e pannelli in vetro, invece da un lato (prospetto principale) il tutto tamponato in muratura e rivestimento in pietra. Si è poi accertato che per la tettoia è stata rilasciata regolare Autorizzazione n° 28/2004 come tettoia stagionale aperta, pertanto la difformità consiste nella chiusura della tettoia cosi come descritta sopra, per il resto è stata rilevata la conformità dimensionale e strutturale tra lo stato di fatto e di progetto, inoltre essendo la tettoia stagionale come da autorizzazioni, andava rimossa ad Ottobre.
Al momento dell'accertamento detta tettoia si presenta ultimata in ogni sua parte.
L'intero manufatto compresa la tettoia stagionale risulta censita al catasto fabbricati al foglio 22 – mappale 284 sub 2;

b) n. 1 (uno) manufatto delle dimensioni di ml 8.70x4.30 =37,41 mq circa, con copertura a falda unica costituita da pannelli in ferro zincato tipo lamierino, privo di manto di tegole, avente altezza alla quota di colmo 3,40 circa e ml 3,00 circa alla quota di gronda, la volumetria è pari a circa mc 119,71. Inoltre in aderenza del predetto manufatto è stata realizzata una tettoia avente struttura portante in legno, ancorata sul prospetto principale, delle dimensioni di ml 8.70x1.95= mq 16.96 avente altezza alla quota di colmo ml 3,00 circa e ml 2,80 circa alla quota di gronda;

c) n. 1 (uno) manufatto delle dimensioni di ml 8,30 x 4,30= 35.69 mq circa, con copertura a falda unica costituita da pannelli in ferro zincato tipo lamierino, privo di manto di tegole, avente altezza alla quota di colmo 2,80 circa e ml 2,50 circa alla quota di gronda, la volumetria è pari a circa mc 94,58. Inoltre in aderenza del predetto manufatto è stata realizzata una tettoia avente struttura portante in ferro tipo scatolare mm 60x60, ancorata sul prospetto principale, delle dimensioni di ml 8,30x1,95= mq 16,18 avente altezza alla quota di colmo ml 2.50 circa e ml 2.40 circa alla quota di gronda.
entrambi i manufatti sono costituiti da struttura portante in blocchi di cemento;

d) n. 2 (due) manufatti tamponati rispettivamente in blocchi calcarei e blocchi di cemento:
   - n. 1 delle dimensioni di ml 3,00x2,00=mq 6,00 circa, avente altezza dal piano di campagna ml 2,80 alla quota di colmo e ml 2,50 circa alla quota di gronda, la copertura è costituita da travi in legno con sovrastante perlinato e tegole;
   - n. 1 manufatto di ml 6,00x6,00= mq 36,00 circa, avente altezza dal piano di campagna ml 3,50 alla quota di colmo e ml 2,80 circa alla quota di gronda, la copertura e costituita da pannelli in ferro tipo lamierino, i tamponamenti in muratura fino ad un'altezza di m.1,5 il tutto risulta di pessimo stato, è destinato a ricovero animale.

La volumetria totale è pari a mc 343,00 circa.

L'area di sedime dei manufatti di cui trattasi ricadono in zona "E2" verde agricolo di salvaguardia del vigente P.R.G. comprende le zone agricole vere e proprie, dove è vietata ogni modifica della morfologia agraria vegetale e topografica esistente a protezione dell'ambiente naturale ed individuato al 22 Particelle 294, 292, 119, 120, 173, 172 e ai fabbricati 284 e 295;

Ritenuto che le opere eseguite;

- Costituiscono violazione alle vigenti norme urbanistiche;
- Costituiscono violazione alla legge 64/74, per la tutela della pubblica incolumità nelle zono sottoposte a vincolo sismico;

- Sono state eseguite in assenza di preventivo calcolo strutturale per il dimensionamento degli elementi strutturali portanti, in osservanza delle prescrizioni esecutive in zona sismica;
- Sono state eseguite in assenza del preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA per la tutela del vincolo paesaggistico;
- Sono state eseguite in assenza di direzione tecnica da parte di un professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
- Rientrano nei casi di cui all'art. 7 della L. 47/85, cosi come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii;

Verificato che agli atti esistenti in ufficio, non risultano presentate e/o rilasciate alcun atto concessorio e/o autorizzazione edilizia.

Visti:

- Gli strumenti urbanistici vigenti generali e di attuazione;
- La legge urbanistica del 17/08/1942 n. 1150, cosi come modificata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- La Legge Regionale 10.08.2016 n. 16;
- Il Decreto legislativo n. 42/2004;
- La Legge Regionale 27/12/1978 n. 71;
- La Legge Regionale 12/6/1976 n. 78;
- La Legge 28/01/1977 n. 10;
- La Legge Regionale 15/05/1986 n. 26;
- La Legge 02/02/1974 n. 64;
- La Legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- L'O.R.E.L. 15/06/1963 n. 16, nonché la legge regionale 11/12/1991 n. 48;

Ritenuta la necessità di dover emettere il presente provvedimento;

ORDINA E INGIUNGE

Ai Sigg. Cottonaro Corrado nato a Rosolini (SR) il 29.08.1959 e Farieri Lucia nata a S. Etienne (Francia) il 20.02.1967 entrambi residenti a **Rosolini (Sr)** in via Giulia n. 92, **di demolire tutte le opere abusivamente eseguite**, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento**, provvedendo a sua cura e spese al ripristino dei luoghi, se entro il predetto termine, in applicazione dei principi della " buona amministrazione" ed " efficacia ed economicità dell'azione amministrativa" non sarà in condizione di produrre nuovi elementi di giudizio con conseguente provvedimento di regolarizzazione urbanistica.

AVVERTE

Che in caso di **Inottemperanza** all'ordine sopra impartito, si procederà nei modi e nei termini delle vigenti leggi in materia ed in particolare:

- Che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, significando che: **L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti**. Tale sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al

comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;

- Ai sensi e per gli effetti degli art. 7 della Legge 47/85 e art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01 ove applicabile il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive qui descritte, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Rosolini. L'area acquisita non potrà comunque essere superiore a 10 (dieci) volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, costituirà valido titolo per l'immissione in possesso dei predetti beni e per tanto questo ufficio procederà, senza ulteriore avviso, poiché non previsto dalla vigente normativa, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa dell'ordinanza di acquisizione di diritto dell'immobile abusivo al patrimonio del comune;

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3,comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10,

Che ai fini del procedimento:

- Responsabile del Procedimento è il geom. Amodio Salvatore;
- Ufficio competente U.T.C. Lavori Pubblici e Urbanistica;
- Il Responsabile del Servizio è dott. ing. Corrado Mingo;

Che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;

L'ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati, di seguito indicati, per i rispettivi provvedimenti e per il controllo ed esecuzione della presente:

1. Ai Sigg. Cottonaro Corrado e Farieri Lucia, entrambi residenti a Rosolini (Sr) in via Giulia , 92;
2. Al Comando di Polizia Municipale;
3. Al segretario comunale del comune per gli effetti di cui al comma 7, dell'art. 7 della Legge 47/85;
4. All'ufficio del Genio Civile di Siracusa, mediante A.R.;
5. Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa, mediante A/R;
6. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, mediante A/R.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MINGO CORRADO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-05-2019 al 25-05-2019
Lì 10-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MINGO CORRADO